

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, da falde profonde, ad uso Civile, mediante 1 pozzo in Comune di Biella, assentita a: "S.E.A.B. - Società Ecologica Area Biellese S.p.A" con D.D. n° 921 del 18.08.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 192BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 921 del 18.08.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13.07.2015 dal Dr. Silvio BELLETTI, Presidente ed Amministratore Delegato di “SEAB – Società Ecologica Area Biellese Spa”, relativo alla derivazione d’acqua da falde sotterranee tramite 1 pozzo in Comune di Biella, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Biella, la cui inosservanza comporterà l’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire, ai sensi degli articoli 2 – 17 - 22 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, oltre che della LR 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua a “SEAB – Società Ecologica Area Biellese SpA” (codice fiscale 02132350022), on sede in Biella, viale Roma 14, la concessione in deroga ai disposti in materia d’uso d’acqua sotterranea riservata al consumo umano dagli artt. 4, comma 2 e 16, comma 2 rispettivamente della LR n° 22/96 e del DPGR n° 10/R/2003, per poter derivare da falde sotterranee profonde, tramite estrazione da un pozzo in Comune di Biella (foglio n° 67, particella n° 629), una portata massima istantanea complessiva di l/s 1,50 ed un volume massimo annuo di 7.300 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua di l/s 0,23 d’acqua pubblica ad uso civile (costituzione ed integrazione scorte antincendio, lavaggio automezzi, irrigazione aree verdi private, ecc.), con obbligo di restituzione di eventuali reflui di scarico in collettore fognario pubblico;

di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Di stabilire che la presente concessione, per effetto della deroga ai disposti in materia di utilizzo d’acqua pubblica riservata al consumo umano e limitatamente all’estrazione d’acqua da falde sotterranee profonde tramite il pozzo individuato nel disciplinare sottoscritto in data 13.07.2015, perderà efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate da falde profonde, si rendessero fruibili maggiori disponibilità di acque superficiali o da falda freatica.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R 13 marzo 2007 n° 117-10731, pubblicata nel B.U.R Piemonte n° 18 del 03.05.2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730 di modifica; del Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 n° 68 e/o con l’utilizzo a scopo potabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi

da parte della P.A, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Di fissare, altresì, l'importo del canone demaniale dovuto per effetto del presente provvedimento, nella misura che verrà quantificata dalla competente struttura regionale sulla base degli elementi indicati nel disciplinare.

Di prendere atto che il canone annuo dovuto per effetto della concessione è soggetto alla triplicazione stabilita dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 nonché dall'art. 8 del DPGR 6 dicembre 2004 n° 6/R; (omissis).

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.687 di Rep. del 13 luglio 2015

ART. – 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Biella, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. Ai fini del controllo che la portata di concessione non possa essere superata e non entri nella derivazione una quantità d'acqua maggiore di quella concessa, l'Autorità competente potrà imporre in qualunque momento al concessionario, dietro semplice richiesta della medesima, la verifica e/o realizzazione dei manufatti di modulazione della portata, ovvero quando si presumano mal funzionamenti. In corrispondenza di ciascuna sezione di prelievo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'art. 1 della LR 9 agosto 1999 n° 22, l'apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente a ciascuna singola opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente ai sensi dell'art. 3 comma 1 della stessa L.R. A norma dell'art. 3 comma 2 della citata L.R., il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'autorità competente. (omissis) La concessione e' accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dal pozzo in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente art. 3 e, in ogni caso, i 2/3 della portata critica del pozzo qualora quest'ultima sia inferiore ai valori stessi di concessione. L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. La presente concessione viene rilasciata in deroga alle disposizioni in materia di uso d'acqua pubblica destinata al consumo umano secondo quanto stabilite dall'art. 4 comma 1 della LR 30 aprile 1996

n° 22, nonché dall'art. 16 comma 1 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R ed ai sensi e per gli effetti dei commi 2 degli stessi articoli e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica. Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN